

COMUNE DI POGLIANO MILANESE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 6 del 23/03/2021

OGGETTO: Approvazione delle tariffe (TARI) anno 2021

L'anno **duemilaventuno** il giorno **ventitré** del mese di **marzo** alle ore **18:08** nella Residenza Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale convocato nelle forme di legge.

Eseguito l'appello, sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti sigg.:

Ruolo	Nominativo	Presente	Assente
Sindaco	LAVANGA CARMINE	Si	
Consigliere	IRMICI MASSIMILIANO	Si	
Consigliere	CERRITO	Si	
	ALESSANDRO		
Consigliere	ROSSI VALERIA	Si	
Consigliere	MAGISTRELLI	Si	
	GABRIELE		
Consigliere	COLOMBO LUCA	Si	
Consigliere	BELLONI CHIARA	Si	
Consigliere	GRIMOLDI	Si	
	ALESSANDRA		
Consigliere	CAMPARI LAURA	Si	
Consigliere di Minoranza	COZZI MARCO	Si	
	GIAMPIETRO		
Consigliere di Minoranza	MARINONI BENIAMINO		Si
Consigliere di Minoranza	ROBBIATI ELISA	Si	
Consigliere di Minoranza	CLERICI SAMUELE	Si	

Totale Presenti: 12	Totale Assenti: 1
---------------------	-------------------

Partecipa l'Assessore Esterno Antonini Sara.

Partecipa alla seduta collegato da remoto il Dott. Panariello Michele, Segretario Comunale del Comune.

Il Sig.**Carmine Lavanga** nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO il vigente regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 9 del 28/02/2018, parte quarta Capo I e Capo II;

RICHIAMATA la deliberazione ad oggetto: "Approvazione del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti anno 2021 assunta al punto precedente dell'odierna seduta del Consiglio Comunale;

VISTO il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;

RICHIAMATO, inoltre:

• l'art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, il quale prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

VISTO, in particolare, l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevede l'approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;

PRESO ATTO dei coefficienti Ka, per la determinazione della quota fissa delle utenze domestiche, come stabiliti dalla tabella riportata nell'art. 4 dell'allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e dei coefficienti Kb, Kc e Kd per il calcolo rispettivamente della parte variabile delle utenze domestiche e della parte fissa e variabile delle utenze non domestiche fissati, contestualmente all'istruttoria propedeutica al presente atto deliberativo, (elaborazioni contenute nell'allegato "A" fornito dalla società da Gesem srl di cui al prot. n. 1856 del 17/02/2021;

VISTO il D.Lgs. n. 116 del 2020 di recepimento delle direttive europee in materia di rifiuti e attuazione di altri atti dell'Unione europea, [in particolare la direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE] che ha apportato importanti modifiche al D. Lgs. n. 152 del 2006, cosiddetto Testo Unico dell'Ambiente (TUA), nella parte IV relativa alla gestione dei rifiuti e alla bonifica dei siti inquinati. In particolare, il D. Lgs. n. 116 del 2020 è intervenuto su:

- l'art. 183 del TUA, introducendo al comma 1, lett. b-ter), la definizione di "rifiuti urbani", uniformandola a quella comunitaria e individuando al punto 2 i rifiuti provenienti da altre fonti simili per natura e composizione ai rifiuti domestici, che comporta come conseguenza il venir meno dei cosiddetti "rifiuti assimilati";
- l'art. 184 del TUA che riguarda la classificazione dei rifiuti;
- l'art. 198 del TUA che, con l'abrogazione della lettera g), del comma 2, fa venire meno il potere dei comuni di regolamentare l'assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, operando quindi un'assimilazione ex lege uniforme su tutto il territorio nazionale, proprio in osservanza alla nuova definizione di rifiuto urbano di matrice comunitaria.

Il comma 2-bis dello stesso art. 198 dispone che le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi;

DATO atto che le novità recate dal D. Lgs. n. 116 del 2020 richiedono, che i produttori possano conferire i rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico e ne dimostrino l'avvio al recupero mediante specifiche attestazioni. Si deve altresì argomentare che anche nel caso in cui il produttore eserciti la facoltà di avviare al recupero i rifiuti urbani, la parte fissa della TARI resta comunque dovuta, ciò in quanto il comma 10 dell' art. 238 prevede l'esclusione dal servizio pubblico solo per la parte variabile, lasciando quindi impregiudicato il versamento della TARI relativa alla parte fissa.

RITENUTO, pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, al netto del costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 33-bis del D.L. 248/2007, di approvare le tariffe TARI relative all'anno 2021, suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, come dettagliatamente indicate nell'apposito allegato "01" alla presente deliberazione, il quale ne costituisce parte integrante;

CONSIDERATO che motivi di carattere sociale ed economico derivanti dall'emergenza Covid 19 tutt'ora in corso inducono l'amministrazione a valutare la necessità di prevedere forme di agevolazione alle utenze domestiche ai sensi di quanto previsto dall'art. 17 del vigente regolamento TARI (sistema ISEE dei servizi sociali);

RITENUTO dover riconoscere per quanto riguarda le utenze domestiche che rientrano nelle seguenti condizioni: ISEE non superiore a 8.265,00 euro, limite che sale a 20.000,00 euro se si hanno più di 3 figli fiscalmente a carico una riduzione pari al 50 % della tariffa TARI complessiva;

ATTESO che al fine di poter usufruire della riduzione è necessario presentare istanza (il modulo verrà reso disponibile sul sito www.gesem.it) con allegata attestazione ISEE entro il 30 settembre 2021 per avere l'agevolazione nell'anno corrente, altrimenti se presentata entro e non oltre il 31 dicembre 2021 sarà applicata nel 2022 a conguaglio sull'imposta dell'anno successivo;

DATO atto che le riduzioni per utenze domestiche vengono stimate in complessive € 5.000,00 e verranno poste a carico del bilancio comunale;

EVIDENZIATO che a decorrere dall'anno 2020 a norma dell'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 per i versamenti con scadenza fissata in data antecedente il 1° dicembre, l'importo deve essere determinato sulla base delle tariffe vigenti l'anno precedente, mentre per i versamenti con scadenza fissata dopo il 1° dicembre si applicano le tariffe deliberate per l'anno di riferimento e si effettuano gli eventuali conguagli, purché la relativa delibera sia pubblicata sull'apposito sito del Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il 28 di ottobre dell'anno di riferimento.

CONSIDERATO che:

- l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- l'art. 1, comma 683-bis, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, introdotto dall'art. 57-bis, comma 1, lettera b), del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157, risulta abrogato dall'art. 138 del D.L. 34/2020 che, diversamente da quanto previsto

dalla norma abrogata, ha riallineato i termini di approvazione delle tariffe Tari con quelli stabiliti, a livello nazionale, per l'approvazione del Bilancio di Previsione;

- a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: "A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360";
- la decorrenza dell'obbligo sancito dal successivo comma 15-bis in relazione alle specifiche tecniche per la pubblicazione dei suddetti atti e alle relative modalità di invio, inizialmente previsto per l'anno in corso, è stata rinviata all'anno 2021:
- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- l'art. 19, comma 7, del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;
- il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Città Metropolitana di Milano sull'importo del tributo, nella misura del 5% come da Decreto del Sindaco Metropolitano del 01 febbraio 2021, RG 25 atti 16990/5.5/2021/5;

RITENUTO, altresì, di stabilire, ai sensi delle citate disposizioni Regolamentari del Comune di Pogliano Milanese, le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno 2021:

- prima rata (acconto): 16/07/2021;
- > seconda rata (saldo): 16/12/2021.

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 30/05/2016 con la quale è stato approvato lo schema di contratto di servizio per la gestione in concessione del servizio di gestione, accertamento liquidazione delle principali entrate tributarie e riscossione coattiva delle entrate extrapatrimoniali per il periodo 2016/2022 con la soc. Gesem s.r.l (società a totale partecipazione pubblica);

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del Responsabile del Settore Finanziario e Personale espressi ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267,;

VISTO il parere favorevole del Revisore Unico dei Conti, pervenuto presso l'Ente in data 01/03/2021 al prot. n. 2274 e allegato alla presente per farne parte sostanziale e integrante (allegato n. 02);

VISTA la Legge n. 178 del 30/12/2020;

VISTO il D.L.gs 116/2020;

VISTA la Legge 17 luglio 2020, n. 77 di conversione con modificazioni del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, che all'art. 106 comma 3 bis dispone: " Per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 è

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.

differito al 31 gennaio 2021";

VISTO il decreto del Ministero Interno del 13 gennaio 2021 che ha ulteriore differimento il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 degli enti locali dal 31 gennaio 2021 al 31 marzo 2021. (GU Serie Generale n.13 del 18-01-2021);

Dato che quanto in argomento è stato sottoposto ad esame della Commissione Consiliare Affari Istituzionali e Materie Economiche Finanziarie riunitasi in data 05/03/2021,

Tutto ciò premesso;

VISTO l'articolo 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

DELIBERA

- 1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di approvare le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) relative all'anno 2021 di cui all.to **01** allegato alla presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale;
- 3) di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal Piano Finanziario;
- 4) di riconoscere per l'anno **2021** alle utenze domestiche che rientrano nelle seguente condizioni: ISEE non superiore a 8.265,00 euro, limite che sale a 20.000,00 euro se si hanno più di 3 figli fiscalmente a carico, una riduzione pari al 50 % della tariffa TARI 2021 complessiva.
- 5) di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno 2021:
 - > prima rata (acconto): 16/07/2021
 - seconda rata (saldo): 16/12/2021
- 6) di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;

Presenti n. 12

Assenti giustificati n. 1 (Cons. Marinoni)

Relazione sull'argomento il Dr. Zoccoli, direttore generale della Società Gesem, spiegando che in base al nuovo regolamento le utenze domestiche subiranno un aumento compreso tra il 17 % e il 20%, mentre quelle non domestiche saranno al 17%.

DISCUSSIONE: ai sensi dell'art. 70 del vigente Regolamento del Consiglio Comunale, per il verbale si rinvia alla registrazione audio magnetica e digitale pubblicata sulla rete civica comunale.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.

INTERVENTI:

Cons. Cozzi: interviene per sensibilizzare il Comune a cercare una soluzione che non penalizzi sempre i cittadini.

<u>Vicesindaco Irmici:</u> risponde rassicurando che collaborando con Gesem si è sempre lavorato per limitare gli aumenti e che per il futuro si prevede di dover modificare il sistema di raccolta e smaltimento di rifiuti per poter ovviare al problema aumenti.

Dr. Zoccoli: anticipa la possibilità e la volontà di elaborare nuove linee guida per evitare nuovi aumenti.

VOTAZIONE:

Presenti n. 12 Astenuti n. 3 (Cons. Robbiati - Cozzi - Clerici) Votanti n. 9 Favorevoli n. 9 Contrari n. 0

IL SINDACO

Visto l'esito della votazione,

PROCLAMA

APPROVATA la proposta di deliberazione

Inoltre,

in relazione all'urgenza,

IL SINDACO

chiede al Consiglio Comunale di votare l'attribuzione della immediata eseguibilità dell'atto:

VOTAZIONE:

Presenti n. 12 Astenuti n. 3 (Cons. Robbiati - Cozzi - Clerici) Votanti n. 9 Favorevoli n. 9 Contrari n. 0

Visto l'esito della votazione, si dichiara attribuita all'atto l'immediata eseguibilità ai sensi dell'art. 134 comma 4° del D.Lgs. n. 267/00.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL SINDACO Carmine Lavanga IL SEGRETARIO COMUNALE Dott. Panariello Michele